



COMUNE DI STIMIGLIANO

Provincia Di Rieti

DETERMINA N. 133

DEL 20.08.2013

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE COMUNE DI STIMIGLIANO UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA DI ROMA TIROCINANTE SIGN.RA TULLI ALESSANDRA.

Proposta di impegno formulata da:

I^ AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE-SERVIZI SOCIALI

X

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Vista la legge n. 127/97

Visto il Decreto del Sindaco n. 01 del 07.01.2011;

Visto lo Statuto del Comune di Stimigliano;

Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune di Stimigliano;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 28 settembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Progetto di formazione ed orientamento convenzione comune di Stimigliano. Università degli Studi La Sapienza di Roma, con cui è stata approvata la convenzione del progetto formativo ed orientamento tra l'Università degli Studi di Roma ed il Comune di Stimigliano, per un corso formativo ed orientamento in favore della studentessa universitaria sign.ra Tulli Alessandra;

Vidsto l'art. 9 comma 28 del DL n. 78/2012, convertito nella legge 122/2012, come modificato dall'art. 4 comma 102 L. 183/2011 (legge di stabilità 2012) che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012 le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro determinato, convenzioni o collaborazioni nel limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;

Considerato che il medesimo articolo dispone inoltre che per le medesime amministrazioni la spesa per il personale relative ai contratti di formazione lavoro ed altri rapporti formativi alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70 comma 1 lettera d) del D lgs n. 276/2003 non può essere superiore al 50% dell'anno 2009;

Rilevato che la limitazione di spesa introdotta dalla nuova norma si applica, cumulativamente ai contratti a termine ed alle collaborazioni coordinate e continuative, mentre deve applicarsi separatamente a ciascuna delle restanti categorie enunciate (contratti di formazione lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro accessorio);

Vista in tal senso la sentenza della corte dei conti a sezioni riunite in sede di controllo n. 11/contr./12 la quale testualmente afferma che negli Enti locali che hanno una struttura minima può incidere sulla possibilità di assicurare le funzioni fondamentali.

